

COMUNE DI MONTELEPRE
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Convenzione tra il Comune di Montelepre e il Comune di Cinisi per l'utilizzo a tempo parziale - ai sensi dell'art. 23 del CCNL Comparto EE.LL. di un dipendente del Comune di Cinisi con profilo collaboratore amministrativo area degli operatori esperti (ex categoria B3)

L'anno duemilaventitre, il giorno _____ del mese di agosto con la presente convenzione da valersi per ogni conseguente effetto di legge

TRA

Il Comune di Montelepre nella persona della Dott.ssa Carmen Nugara - responsabile del Settore finanziario e personale

E

Il Comune di Cinisi (PA)

rappresentato _____ il quale interviene nel presente atto in forza della delibera del Commissario Straordinario n. _____ del _____ esecutiva ai sensi di legge, che per brevità verrà denominato anche ente utilizzatore.

Premesso:

- che nello spirito di collaborazione istituzionale tra Enti e per consentire ed assicurare il perseguimento dell'interesse pubblico a garanzia dei servizi istituzionali, il Comune di Montelepre ha inoltrato con richiesta prot.11066 del 02/08/2023 al Comune di Cinisi richiesta di collaborazione ai sensi dell'art. 23 del CCNL 16/11/2022, di un dipendente, in possesso di specifici titoli di studio e percorsi formativi, nonché di qualificata e pluriennale esperienza professionale in materia di tributi, da utilizzare per le correlative esigenze nell'ambito del Servizio Tari del Comune di Montelepre;
- che l'art.23, comma 1, del CCNL del 22/01/2004 EE.LL. prevede che gli enti locali possano utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il medesimo CCNL, per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione.
- che le spese vengono sostenute *pro quota* dall'ente di destinazione per la prestazione lavorativa condivisa con l'ente di appartenenza e sono da computarsi, in ogni caso, nella spesa per il personale ai sensi dell'art.1, commi 557 o 562, della legge n.296/2006;
- che è stato acquisito formale consenso da parte del dipendente Gaetano Tenerello area degli operatori esperti (ex categoria B3) con nota del 04/08/2023 acquisita al protocollo del Comune di Montelepre al num. 11197 del 04/08/2023 e che il Comune di Cinisi con nota prot. N. ____ del _____ e successiva delibera del Commissario Straordinario n.del.....ha autorizzato l'utilizzo a tempo parziale per n. 3 (ore) ore settimanali;
- che la prestazione resa dal lavoratore ai sensi della presente convenzione non perfeziona un'assunzione a tempo determinato né si configura come comando.

Ciò premesso, le parti

CONVENGONO quanto segue

Art.1- OGGETTO E FINALITA'

La presente convenzione:

- ha per oggetto e disciplina la gestione del dipendente in premessa citato, utilizzato a tempo parziale dagli Enti stipulanti e, in particolare: la durata del periodo di utilizzazione, il tempo di lavoro e la relativa articolazione tra i due enti, la ripartizione degli oneri e i conseguenti adempimenti reciproci, ogni altro aspetto ritenuto utile per una corretta gestione del rapporto di lavoro.
- è finalizzata a soddisfare le esigenze temporanee di personale del Comune di Montelepre, che non dispone di risorse umane quantitativamente adeguate per attività inerenti il servizio TARI e a conseguire una economia di gestione delle risorse umane consentendo, in un'ottica di collaborazione istituzionale, l'utilizzo condiviso del dipendente del Comune di Cinisi, a tempo indeterminato e parziale, sig. Gaetano Tenerello

appartenente all' area degli operatori esperti (ex categoria B3);

• Il Comune di Montelepre ha individuato il suddetto dipendente tenuto conto del profilo professionale di appartenenza, della relativa esperienza , specializzazione e disponibilità.

Art.2 - DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha durata fino al 31/12/2023 con decorrenza dalla sottoscrizione della convenzione. Alla scadenza la presente convenzione potrà essere rinnovata per un altro periodo da concordare tra le parti. Ciascun Ente, potrà, in qualsiasi momento, recedere dal rapporto convenzionale; in tale evenienza il recesso sarà concordato tra le parti e, comunque, avrà efficacia decorso un termine non inferiore a 30 giorni decorrenti dalla comunicazione formale del recesso deliberato con atto di giunta municipale. E' sempre ammessa rinuncia da parte del dipendente interessato.

Art.3 – TEMPI DI UTILIZZO DEL PERSONALE

La prestazione di lavoro del dipendente da svolgersi presso il Comune di Montelepre è pari a n. 3 (tre) ore settimanali, da effettuarsi come da calendario stabilito tra le parti, nell'ambito dell'orario d'obbligo settimanale contrattuale, fatte salve in ogni caso le prioritarie esigenze dell'Ente di appartenenza.

Art. 4 – RAPPORTO DI LAVORO – TRATTAMENTO ECONOMICO E RAPPORTI FINANZIARI TRA GLI ENTI

La titolarità del rapporto organico è conservata presso l'ente di provenienza a cui compete la gestione degli istituti connessi con il servizio. Nel periodo di utilizzo a tempo parziale, la concessione di ferie, permessi, congedi in genere richiesti dal dipendente, da fruire nei giorni in cui è stabilito che lo stesso presti servizio presso l'Ente utilizzatore, deve prevedere acquisizione del nulla osta dell'Ente titolare presso il quale il lavoratore disimpegna le proprie mansioni. Il dipendente, nel periodo in cui svolge la prestazione lavorativa nell'Ente utilizzatore è tenuto ad osservare le direttive impartite in rapporto alle esigenze per il periodo in cui è assegnato. Il servizio prestato presso l'ente utilizzatore è equiparato, ai fini giuridici, al servizio reso presso l'Amministrazione di appartenenza.

• Il trattamento economico fisso e continuativo ed i relativi oneri fiscali e previdenziali a carico dell'amministrazione di appartenenza saranno rimborsati dal Comune di Montelepre . Il rimborso avverrà entro 30 giorni dalla richiesta secondo le modalità e gli importi quantificati in proporzione all'orario di lavoro svolto.

ART.5 - CONTROVERSIE

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria, in mancanza, sarà devoluta all'Autorità giurisdizionale, secondo le regole ordinarie.

L'Ente di provenienza corrisponde al proprio dipendente il trattamento economico dovuto nel periodo ordinario di paga rimanendo ininfluenti eventuali controversie anche legate al rimborso di quote da parte dell'Ente utilizzatore.

Art. 6 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non stabilito dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme di legge e contrattuali vigenti.

La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso a termini di legge.

Letto, confermato e sottoscritto

Data ,

Per il Comune di Montelepre _____

Per il Comune di Cinisi _____